

**DEFINIZIONE CRITERI DI ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO
(delib. n. 1060/2018, delib. n. 1950/2018 e delib. n.300/2019)
presenti al confronto odierno come da riepilogo nominativo agli atti**

Premesso che in data 23.09.2020, la delegazione trattante di parte pubblica e le competenti RSU/OO.SS. hanno sottoscritto un accordo, recepito con deliberazione n. 2031 del 12.11.2020, con il quale si è definito di destinare alle progressioni economiche orizzontali del personale del comparto per l'anno 2020 la quota di € 750.000,00 del fondo premialità e fasce;

Richiamato l'art. 8 comma 5 p.to c) del CCNL 21.05.2018 che demanda alla contrattazione collettiva integrativa la definizione dei criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche orizzontali;

Richiamato altresì l'art. 21 del CCIA 02.03.2020 che, al paragrafo "Remunerazione delle fasce retributive", rinvia a successiva contrattazione la definizione dei suddetti criteri;

Visti l'art. 35 CCNL 07.04.1999, l' art. 3 CCNL 10.04.2008, l'art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 e l'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 che dettano i principi e la disciplina di tale istituto;

Dato atto che il gruppo tecnico paritetico a tal fine costituito, a seguito degli incontri in data 5 agosto, 2 settembre, 20 ottobre e 9 novembre 2020, ha rassegnato la propria proposta conclusiva in data 9.11.2020;

Dato atto che tale proposta è stata trasmessa alle competenti rappresentanze sindacali in data 10.11.2020 e che non sono pervenute osservazioni nel merito;


Ritenuto altresì opportuno coinvolgere nell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali anche il personale ex-Esacri utilizzando la quota di € 6.000,00 del rispettivo fondo della produttività collettiva, con applicazione dei criteri definiti con il presente accordo;


Tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'incontro odierno;


CONVENGONO


- 1) di approvare i criteri di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, unitamente alle classi di anzianità e alla tabella "griglia anzianità/fasce" definiti per le progressioni economiche anno 2020, contenuti nel documento allegato alla presente intesa;
- 2) di precisare che in applicazione dei suddetti criteri la decorrenza del riconoscimento è fissata all'1.01.2020;
- 3) di prevedere che il documento allegato integra il contenuto del paragrafo "Remunerazione delle fasce retributive" dell'art. 21 "Fondo premialità e fasce" del CCIA sottoscritto in data 02.03.2020;
- 4) di dare atto che i suddetti criteri di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali si applicano anche al personale ex-Esacri per il quale si destina la quota di € 6.000,00 del rispettivo fondo della produttività collettiva.

Per la Delegazione Parte Pubblica













Per le RSU



Per le OO.SS.

p.l. FP-CCIL 

Dati Rete ascp
FSI-USAG 

UIL-FIL 



CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

L'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali avviene nel rispetto dei seguenti principi generali:

- il numero dei passaggi avviene nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul fondo di cui all'art. 81 "Fondo Premialità e Fasce" del CCNL 21.05.2018 e, a ciò destinate, dalla contrattazione integrativa a seguito di specifico accordo con le competenti rappresentanze sindacali aziendali;
- le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di personale, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 150/2009 e la valutazione positiva costituisce titolo rilevante per la selezione, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001;
- la selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali ha validità per il solo anno cui si riferisce e non dà pertanto luogo a graduatoria.

In conformità all'art. 35 comma 4 del CCNL 7.04.1999, la data di decorrenza del riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali è fissata al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto.

1. Requisiti di accesso alla selezione

La progressione economica orizzontale avviene a seguito di selezione alla quale possono partecipare tutti i dipendenti dell'ASST Papa Giovanni XXIII in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'azienda alla data di decorrenza del riconoscimento con esclusione dei:
 - dipendenti assenti per aspettativa senza assegni a seguito di assunzione a tempo determinato ovvero in periodo di prova per assunzione a tempo indeterminato presso altre aziende pubbliche ovvero in comando presso le stesse o in aspettativa per l'avvio di attività professionale e imprenditoriale (ex art. 18 L. 183/2010);
 - dipendenti con rapporti di lavoro a tempo parziale al 50% autorizzati a svolgere altre attività lavorative;
 - dipendenti collocati nell'ultima fascia retributiva;
- 2) essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi (ex art. 3 CCNL 10.04.2008) alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di decorrenza del riconoscimento.

2. Criteri per l'attribuzione della progressione economica orizzontale

Il personale in possesso dei requisiti sopra descritti partecipa alla selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale sulla base dei seguenti criteri:

- a) non aver fruito di progressioni verticali di carriera/passaggi a categoria superiore nel biennio precedente;
- b) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla multa nel biennio precedente;
- c) non aver effettuato più di 300 giorni complessivi di assenza nel biennio precedente; non sono considerate assenze le giornate di astensione dal lavoro per maternità anticipata e obbligatoria e per patologie gravi che richiedono terapie salvavita e altre terapie assimilabili nonché quelle utili ai fini del sistema di liquidazione della premialità in vigore.

FSI - US45
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- d) aver conseguito nelle schede di valutazione individuale del biennio precedente una valutazione “positiva” della performance individuale in almeno due delle relative componenti (valutazione obiettivi individuali e valutazione competenze/comportamenti). Per coloro che, a causa di una lunga assenza sono privi della valutazione per uno dei due anni del biennio, verrà preso in considerazione il triennio precedente.

Per valutazione positiva si intende la valutazione con punteggio uguale o superiore al valore soglia del primo quartile individuato raggruppando le valutazioni in gruppi omogenei in base al valutatore: tutti i dipendenti valutati dallo stesso valutatore costituiscono un gruppo omogeneo.

Al fine di individuare gli aventi titolo al passaggio di fascia, il personale risultante dall'applicazione dei criteri selettivi per merito e sopra descritti viene poi raggruppato per classi di anzianità (servizio prestato presso aziende del SSN e/o altre pubbliche amministrazioni anche a tempo determinato) e fascia economica contrattuale in godimento nella tabella denominata “Griglia anzianità/fasce”, riportata in calce.

Il riconoscimento opera nei confronti di coloro che:

- A) rientrano nella classe di anzianità evidenziata in giallo nella corrispondente fascia della tabella “Griglia anzianità/fasce”, ottenuta ordinando in ciascuna classe il personale per l'anzianità di fascia in godimento (e a parità di fascia per l'anzianità di servizio) sulla base delle risorse economiche definite da riservare alla progressioni orizzontali;
- B) pur non rientrando tra i beneficiari del precedente punto a), hanno acquisito nel biennio precedente almeno 2 valutazioni di eccellenza per gli obiettivi e/o competenze, intendendosi per eccellenza quelle superiori al terzo quartile del proprio gruppo.

In data 23.09.2020 è stato definito di riservare la quota di € 750.000,00 del fondo premialità e fasce alle progressioni economiche orizzontali dell'anno 2020. Di seguito le classi di anzianità di servizio definite per la procedura relativa all'anno 2020 e la tabella “Griglia anzianità/fasce” applicata per l'individuazione degli aventi titolo:

TABELLA “GRIGLIA ANZIANITA’/FASCE” procedura anno 2020

			FASCIA								
CLASSE DI ANZIANITA'	DA	A		0	1	2	3	4	5	Totale	
	2 anni	< 5 anni	A								
	5 anni 0 mesi	13 anni 0 mesi	B								
	13 anni 0 mesi 1 giorno	18 anni 0 mesi	C								
	18 anni 0 mesi 1 giorno	23 anni 0 mesi	D								
	23 anni 0 mesi 1 giorno	28 anni 0 mesi	E								
	28 anni 0 mesi 1 giorno	33 anni 0 mesi	F								
	33 anni 0 mesi 1 giorno		G								
	Totale										

FSI-USAÈ
Lomb.
Lomb.

de

de

Monte Per

AT

f